

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. (Abrogato)

[Chiunque pubblicamente [c.p. [266](#)] offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.

La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.]